



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento per le Politiche Europee

*Ufficio per la Cittadinanza europea,
il Mercato interno e gli Affari generali
Servizio III - Mercato Interno II*

prot. 20 del 30.07.13

Al Capo del Dipartimento
e p.c. All'Ufficio per il coordinamento delle politiche europee
Servizio II- Segreteria CIAE II
SEDE

OGGETTO: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici. Richiesta di relazione.

Con riferimento alla richiesta di cui alla nota DPE 5022 del 12/07/2013, si trasmette, ai sensi dell' art. 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012, la relazione concernente la proposta di direttiva in oggetto.

Sede, 30 luglio 2013

Il coordinatore dell'Ufficio
Dott.ssa Anna Maria Villa



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Politiche Europee
*Ufficio per la Cittadinanza europea
il Mercato interno e gli Affari generali
Servizio III – Mercato Interno II*

Relazione

ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234

Oggetto dell'atto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici

Codice della proposta: COM(2013)449 final del 26/06/2013

Codice interistituzionale: 2013/0213(COD)

Amministrazione con competenza prevalente: Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento per le politiche europee - Ufficio per la Cittadinanza europea, il Mercato interno e gli Affari generali - Servizio III - Mercato Interno II

Premessa

Contesto

Il 26 giugno 2013 la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici. I vantaggi della fatturazione elettronica sono ampiamente noti e hanno indotto alcuni Stati membri dell'Unione europea (Danimarca, Austria, Svezia, Finlandia e, da ultimo, l'Italia) a chiedere la presentazione di fatture elettroniche negli appalti pubblici per la totalità o una parte del settore pubblico. Poiché i numerosi requisiti, norme, soluzioni e reti/piattaforme di fatturazione elettronica esistenti nell'Unione europea non sono interoperabili e poiché non è disponibile sul mercato alcuna norma comune, le imprese che intendono svolgere attività nel settore degli appalti a livello transfrontaliero sono spesso costrette a conformarsi a una nuova norma ogni volta che accedono a un nuovo mercato. Ciò aumenta i costi, con conseguenze negative anche per gli acquirenti, poiché rendono necessario l'addebito di prezzi più alti per i prodotti o servizi.

Pertanto l'incertezza giuridica e i maggiori costi di gestione per le imprese possono costituire barriere che si frappongono all'accesso al mercato nel settore degli appalti pubblici transfrontalieri. Il risultato complessivo è che in Europa il ricorso alla fatturazione elettronica è tuttora molto limitato (la percentuale di fatture elettroniche si pone tra il 4% e il 15% di tutte le fatture scambiate).

Da un paio d'anni a questa parte un numero significativo di soggetti interessati sollecitano interventi a livello europeo per stimolare il mercato della fatturazione elettronica in tutta l'Unione



europea, con particolare attenzione allo scambio di fatture con le amministrazioni pubbliche. La Commissione ritiene, dunque, che i tempi siano maturi per adottare un'iniziativa legislativa sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici al fine di rimuovere efficacemente gli ostacoli all'accesso al mercato dovuti all'insufficiente interoperabilità della fatturazione elettronica.

Quadro normativo

In quanto correlate, per certi aspetti, al presente progetto di atto, si segnalano le seguenti proposte di direttiva: **COM(2011) 895 e COM(2011) 896**, entrambe del 20/12/2011, che recano disposizioni in materia di appalti pubblici nei settori ordinari e speciali (sostituiranno le attuali direttive 2004/18 e 2004/17) e prevedono, tra l'altro, l'obbligo **dell'utilizzo integrale, entro 30 mesi dal termine per il recepimento delle direttive, dei mezzi elettronici di comunicazione nelle procedure di aggiudicazione degli appalti.**

Quanto alla specifica materia della fatturazione elettronica, si segnala la **direttiva 2006/112/CE**, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, che, a seguito delle modifiche apportate dalla **direttiva 2010/45/UE**, ha introdotto nuove norme IVA sulla fatturazione elettronica, eliminando gli ostacoli alla sua adozione mediante la disposizione della parità di trattamento tra fatture su carta e fatture elettroniche e garantendo che a queste ultime non vengano imposti ulteriori requisiti. La presente proposta, pertanto, fa salve le disposizioni di cui alla citata direttiva 2006/112/CE (art. 5), al fine di garantire che le condizioni per l'emissione e l'accettazione delle fatture elettroniche a fini IVA non vengano modificate.

Si segnalano, inoltre, i seguenti atti correlati:

- **Comunicazione della Commissione europea "Un'agenda digitale europea", COM(2010) 245 del 19/05/2010:** è una delle sette iniziative faro della *strategia Europa 2020* e assegna un ruolo decisivo alla creazione di un mercato digitale unico, invitando a rimuovere le barriere normative e tecniche che impediscono la diffusione della fatturazione elettronica.
- **Comunicazione della Commissione europea "Sfruttare i vantaggi della fatturazione elettronica in Europa", COM(2010) 712 del 2/12/2010:** la Commissione invita a far diventare la fatturazione elettronica il principale modo di fatturazione nell'UE entro il 2020.
- **Proposta della Commissione europea di Regolamento che istituisce il CEF (Connecting Europe Facility), COM (2011) 665 final del 19/10/2011:** prevede supporto alle infrastrutture per i servizi digitali (incluse quelle che rendono possibile la fatturazione elettronica).
- **Risoluzione del Parlamento europeo del 20 aprile 2012 sull'eGovernment:** come elemento trainante di un mercato unico digitale competitivo (punti 64 e ss.), il Parlamento europeo chiede di rendere obbligatoria la fatturazione elettronica negli appalti pubblici entro il 2016.
- **Consiglio informale Competitività del febbraio 2012 e Conclusioni del Consiglio europeo 28/29 giugno 2012:** gli Stati membri hanno affermato che va data priorità alle misure volte a sviluppare ulteriormente il commercio elettronico transfrontaliero, tra l'altro facilitando il passaggio alla fatturazione elettronica.
- **Atto per il mercato unico II, COM(2012) 573 final del 3/10/2012:** la Commissione prevede, tra le



12 azioni chiave, anche un'iniziativa sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici.

- **Comunicazione della Commissione europea “Programma di lavoro della Commissione 2013”, COM(2012) 629 final del 23/10/2012:** include anche l'iniziativa sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici, come strumento per agevolare l'interazione imprese-governo, ridurre i costi e fungere da modello per altri settori.
- **Comunicazione della Commissione europea sulle procedure d'appalto elettroniche, COM(2013) 453 final del 26/06/2013:** nel presentare la strategia e le azioni necessarie per completare in tempi brevi la transizione verso gli appalti elettronici *end to end* (ossia dalla pubblicazione del bando di gara al pagamento elettronico delle fatture), la Commissione individua una serie di azioni chiave fondamentali, tra le quali il nuovo quadro giuridico delineato nella proposta di direttiva, che renderà obbligatoria l'accettazione delle fatture elettroniche conformi alla nuova norma europea.

Finalità generali

La proposta è finalizzata a migliorare il funzionamento del mercato interno mediante l'introduzione di meccanismi atti a ridurre le barriere che si frappongono all'accesso al mercato negli appalti pubblici transfrontalieri, generate da un'insufficiente interoperabilità delle norme di fatturazione elettronica.

La proposta si applica alle fatture elettroniche ricevute dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori ed emesse a seguito delle prestazioni previste dai contratti aggiudicati ai sensi delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (più correttamente, delle nuove direttive che sostituiranno le vigenti e che sono in corso di approvazione), nonché della direttiva 2009/81/CE, concernente gli appalti pubblici nei settori della difesa e della sicurezza.

Si tratta di un'azione di normazione, in quanto nella proposta si prevede di affidare al competente organismo europeo di normazione (**CEN**)¹ il compito di elaborare una norma europea per il modello semantico dei dati della fattura elettronica di base, in forza di un mandato della Commissione europea che sarà predisposto in un momento successivo. Il mandato comprenderà un elenco di requisiti minimi che la norma dovrà incorporare. Tale esercizio sarà svolto in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 sulla normazione europea.

Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

¹ Il Comitato europeo di normazione (CEN) è un ente normativo che ha lo scopo di armonizzare e produrre norme tecniche in Europa in collaborazione con enti normativi nazionali e sovranazionali quali per esempio l'ISO. Il CEN lavora in conformità alle politiche dell'Unione europea e dell'EFTA (Associazione europea di libero scambio) per favorire il libero scambio, la sicurezza dei lavoratori e dei consumatori, la protezione dell'ambiente, ecc.. **Componenti del CEN sono gli Enti nazionali di standardizzazione dei 28 paesi dell'Unione europea**, nonché di ex Jugoslavia, Turchia, Islanda, Norvegia e Svizzera.



La proposta è conforme al principio di attribuzione, essendo la base giuridica individuata nell'articolo **114 TFUE**, che prevede che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottino le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno. L'intervento normativo potrà contribuire al superamento della frammentazione presente nella situazione giuridica attuale, con una pluralità di sistemi nazionali di fatturazione elettronica differenti e a garantire l'integrità del mercato interno.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

La proposta è conforme al principio di sussidiarietà in quanto si rende necessaria un'azione a livello dell'Unione europea, volta ad eliminare gli ostacoli al mercato e gli impedimenti al commercio dovuti all'esistenza di regole e norme differenti, nonché a garantire l'interoperabilità della fatturazione elettronica. Ad avviso della Commissione europea, le iniziative nate dal basso negli Stati membri hanno aggravato il problema dell'interoperabilità con il diffondersi di nuove norme di fatturazione elettronica che hanno accresciuto ulteriormente i costi e la complessità legati all'interoperabilità. Data la natura transfrontaliera delle operazioni relative agli appalti pubblici oggetto delle direttive in materia, un'azione dell'Unione europea per la fatturazione elettronica negli appalti pubblici sembra essere l'unica soluzione possibile in grado di coordinare le azioni degli Stati membri e di impedire un'ulteriore frammentazione del mercato interno. Inoltre, soltanto un intervento dell'Unione europea garantisce assoluta imparzialità nella discussione sull'interoperabilità e nell'individuazione della soluzione migliore per eliminare gli ostacoli al mercato.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

La proposta è altresì conforme al principio di proporzionalità poiché si limita a quanto necessario per il conseguimento dell'obiettivo di garantire il corretto funzionamento del mercato interno. L'approccio scelto, infatti, consiste **nell'imporre alle amministrazioni aggiudicatrici ed agli enti aggiudicatori l'obbligo di accettare, a partire da una certa data, le fatture elettroniche conformi ad una nuova norma europea comune di fatturazione, consentendo tuttavia alle aziende ed alle amministrazioni aggiudicatrici di continuare ad utilizzare i sistemi esistenti a livello nazionale in materia di fatturazione**. In tal modo si intende coniugare l'esigenza di garantire l'interoperabilità della fatturazione elettronica negli appalti pubblici con un atteggiamento più flessibile verso gli strumenti più idonei ad assicurare l'uso della fatturazione elettronica in quanto tale, attualmente in Europa ancora molto limitato, soprattutto tra le piccole e medie imprese. Peraltro, l'opzione prescelta della direttiva, in luogo di un regolamento, permette di realizzare gli obiettivi dell'intervento con il minor impatto possibile per gli ordinamenti nazionali. La potenzialità tipica della tipologia di atto in questione è infatti quella di uno strumento meno intrusivo e relativamente flessibile, tale da consentire maggior libertà di azione agli Stati membri, evitando



interventi superflui nelle legislazioni nazionali già in linea con le proposte.

Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

Il progetto mira a favorire l'adozione della fattura elettronica nella UE e, in particolare, nel settore pubblico (appalti), che dovrebbe diventare un comparto di punta della fatturazione elettronica, facilitandone la diffusione in tutta l'economia, incluso il settore privato.

La valutazione delle finalità generali del progetto è complessivamente positiva poiché lo stesso renderà il processo di gestione degli appalti pubblici più trasparente ed efficiente. Il progetto non sembra rivestire carattere di particolare urgenza.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

La proposta va verso una direzione che appare in linea con le iniziative già intraprese, in questo settore, nel nostro paese. Infatti, l'Italia ha già stabilito con la **legge 24 dicembre 2007 n. 244 (finanziaria 2008)** l'obbligatorietà della fatturazione elettronica nei confronti della pubblica amministrazione, vincolando i fornitori ad un formato di fattura sviluppato dall'Agenzia delle Entrate (vds., *infra*, decreto Ministro dell'economia e delle finanze n. 55 del 3 aprile 2013). Secondo quanto previsto nella proposta di direttiva, tuttavia, il soggetto pubblico sarà obbligato ad accettare anche fatture che non rispettano il predetto formato, quando siano comunque conformi allo standard europeo, ancora da determinarsi.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

L'iter di approvazione è quello della procedura legislativa ordinaria, che prevede una codecisione del Parlamento europeo e del Consiglio. La Presidenza lituana intende conseguire un orientamento generale sulla proposta entro il proprio semestre (dicembre 2013). A tal fine, a partire dal mese di settembre, sarà avviata la negoziazione della proposta di direttiva nell'ambito del Gruppo di lavoro del Consiglio Appalti Pubblici. Successivamente saranno avviati, sotto Presidenza greca, i triloghi informali per addivenire all'adozione di un testo condiviso tra Consiglio e Parlamento che potrebbe portare all'approvazione della direttiva già in fase di prima lettura, quindi verosimilmente entro il primo semestre del 2014.

Il 26 settembre 2012 e il 7 marzo 2013 si sono svolte a Bruxelles due riunioni del **Forum europeo multilaterale delle parti interessate (EMSF) sulla fatturazione elettronica**, che hanno offerto un'importante occasione per discutere gli elementi costitutivi dell'iniziativa dell'Unione europea sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici. I documenti di discussione di quattro gruppi di attività dell'EMSF hanno fornito riscontri concreti provenienti dai rappresentanti dei forum nazionali multilaterali e da professionisti, quali prestatori di servizi e imprese. In quella sede l'Italia si è espressa in maniera favorevole all'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria negli



appalti pubblici e allo sviluppo di un modello semantico di dati quale elemento facilitatore dell'interoperabilità tra i modelli dati esistenti.

Quanto ai contenuti dell'attuale proposta, premesso che la sua versione originale è suscettibile di essere modificata nel corso del negoziato nell'ambito delle competenti sedi istituzionali europee e che la posizione della delegazione italiana potrà pertanto evolvere, in base anche alle consultazioni con le amministrazioni e le parti interessate, si possono già rilevare alcune **questioni da approfondire e chiarire** in sede di negoziato, di seguito illustrate:

- la proposta di direttiva fa riferimento ad uno standard europeo per un Modello dati semantico (da definire con apposita norma europea), mentre non contiene alcun riferimento al formato della fattura elettronica. Andrebbe, pertanto, chiarito se il competente organismo di normazione dovrà definire anche uno standard per il formato della fattura elettronica o, quantomeno, limitare i formati ammissibili, preferibilmente a quelli più diffusi, per i quali lo standard europeo dovrebbe predisporre una guida di implementazione del Modello dati semantico;
- andrebbe meglio chiarito il rapporto tra la presente proposta e la direttiva 2006/112/CE, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE (che ha introdotto talune disposizioni sulla fatturazione elettronica). In particolare, l'art. 5 della proposta stabilisce che *"la presente direttiva non pregiudica le disposizioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio"* ed in base al considerando 17) della medesima proposta *"... Occorre garantire che le condizioni per l'emissione e l'accettazione delle fatture elettroniche a fini IVA non vengano modificate da nessuna delle disposizioni della presente direttiva"*. In merito, appaiono opportuni alcuni chiarimenti con riferimento al possibile uso della **firma digitale** per assicurare l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto della fattura elettronica (tenuto anche conto che la firma elettronica qualificata è la modalità tecnica scelta dall'Italia a tale scopo, per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni) e con riferimento all'articolo 4 della proposta, che sancisce **l'obbligo incondizionato** di accettazione della fattura elettronica da parte delle pubbliche amministrazioni, a fronti di quanto previsto dalla direttiva 2006/112/CE (art. 232), ai sensi del quale *"Il ricorso ad una fattura elettronica è subordinato all'accordo del destinatario"*.

In considerazione delle questioni sopra evidenziate nonché di eventuali criticità che potranno essere segnalate anche successivamente, il Dipartimento per le politiche europee attiverà, a partire dal mese di settembre, un tavolo di coordinamento tra tutte le amministrazioni e le parti interessate allo scopo di definire la posizione italiana da rappresentare nell'ambito del Gruppo di lavoro del Consiglio.

Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

Sul bilancio dell'UE la proposta di direttiva non ha alcun impatto finanziario aggiuntivo eccedente le



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Politiche Europee
*Ufficio per la Cittadinanza europea
il Mercato interno e gli Affari generali
Servizio III – Mercato Interno II*

risorse già stanziare per le azioni di normazione nel quadro finanziario pluriennale e futuro. Quanto all'impatto sul bilancio nazionale, ad oggi può solo rilevarsi che, dalla lettura della proposta, non è chiaro se qualsiasi formato conforme al Modello dati semantico standard debba essere accettato dalla pubblica amministrazione. Ove fosse confermato tale impianto, per la valutazione del conseguente impatto sulla finanza pubblica, si deve considerare che per ciascun formato sarebbe necessario sviluppare un modulo software il cui costo può essere stimato nell'ordine dei 10.000 Euro e che il numero di formati ammissibili è potenzialmente illimitato. Ad ogni buon conto, per poter procedere ad una compiuta analisi dei costi gravanti sul bilancio nazionale, appare necessario attendere i futuri sviluppi negoziali relativi alla proposta.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

Sul piano interno, occorre ricordare che, sulla specifica materia della fatturazione elettronica, è recentemente intervenuto il decreto del **Ministro dell'economia e delle finanze n. 55 del 3 aprile 2013**, recante regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche, in attuazione della sopra richiamata legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007 n. 244). Il DM ha stabilito l'obbligo di fatturazione elettronica per la pubblica amministrazione e per gli operatori economici, prescrivendo altresì l'utilizzo dello specifico formato (individuato nell'XML, in quanto caratterizzato da elevata interoperabilità) attraverso il quale gli operatori economici sono tenuti a trasmettere le proprie fatture. Con precedente decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 marzo 2008, era stato altresì individuato nell'Agenzia dell'entrate - che si avvale a tal fine della società SOGEI S.p.A. - il gestore del **sistema di interscambio in materia di fatturazione elettronica**, che è l'unica interfaccia per i fornitori, essendo ad esso demandata la gestione del coordinamento e l'indirizzamento del flusso informativo. A tal fine le amministrazioni interessate devono identificare i propri uffici deputati in via esclusiva alla ricezione delle fatture elettroniche da parte del Sistema di interscambio e provvedono ad inserirli nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA, che costituisce l'archivio ufficiale contenente i riferimenti organizzativi, telematici e toponomastici degli Enti Pubblici) in tempo utile per garantirne l'utilizzo in sede di trasmissione delle fatture elettroniche. L'obbligo di fatturazione elettronica decorre dal termine di dodici mesi (aprile 2014) dall'entrata in vigore del decreto medesimo per le amministrazioni centrali, le agenzie fiscali e gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale e dal termine di ventiquattro mesi (aprile 2015) dall'entrata in vigore del decreto, per le altre amministrazioni. A decorrere da tali date, le amministrazioni **non potranno accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica**, secondo il formato prescritto, per il tramite del sistema di interscambio e, trascorsi ulteriori tre mesi, non potranno procedere ad alcun pagamento sino all'invio delle fatture in formato elettronico. Con successivo decreto, peraltro, dovranno essere determinate le modalità di applicazione degli obblighi di cui sopra alle fatture emesse da parte di soggetti non residenti in Italia.

Ciò premesso, si osserva quanto segue.

Sotto il profilo tecnico gli effetti sull'ordinamento nazionale sono difficilmente valutabili in via preventiva, in quanto, ad oggi, non è possibile conoscere se ed in quale misura sarà necessario un



adeguamento interno dei sistemi telematici e gestionali, oggi sviluppati e in uso, agli obblighi che verranno imposti con la norma europea, una volta emanata. Sul piano giuridico, invece, l'Italia, con il predetto regolamento ministeriale, ha già stabilito l'obbligatorietà di fatturazione elettronica nei confronti della pubblica amministrazione, per cui l'impatto della direttiva appare poco significativo sotto tale aspetto, atteso, inoltre, che la proposta intende introdurre un'armonizzazione minima del settore, che dovrebbe lasciare allo Stato membro la facoltà di prevedere una disciplina nazionale più rigorosa, purché lo standard imposto sia quello stabilito a livello europeo.

Sarà ovviamente necessario coordinare con la nuova direttiva anche l'emanando decreto, di cui all'articolo 6, comma 4, del D.M. 55/2013, volto a disciplinare la fatturazione elettronica con riguardo, tra l'altro, alle fatture emesse da parte di soggetti non residenti in Italia.

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

La norma non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione; pertanto la relazione non dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2 della legge n. 234/2012).

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

L'implementazione della fatturazione elettronica, in sé, potrà portare benefici in termini di semplificazione delle procedure, riduzione di costi e di oneri amministrativi. D'altro canto, la gestione di diversi formati, ove saranno ritenuti ammissibili dalla norma europea, potrebbe creare problemi organizzativi e costi aggiuntivi.

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

Sono coinvolti tutti i fornitori della pubblica amministrazione, sia centrale che locale, ma occorre sottolineare che l'adozione dell'obbligatorietà della fattura elettronica verso la PA dovrebbe spingere significativamente verso l'adozione di questo processo anche da parte di imprese che non operano con la PA.

La direttiva consentirebbe ai fornitori che già utilizzano la fatturazione elettronica di avvalersi dei formati di cui fanno attualmente uso, purché conformi al Modello dati semantico standard, e potrebbe, quindi, rappresentare per essi una semplificazione, trasferendo - come detto - sulla PA l'onere della gestione di formati multipli.

Altro

La relazione tiene conto delle osservazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dell'Agenzia delle entrate e del Ministero della Difesa.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Politiche Europee
Ufficio per la Cittadinanza europea
il Mercato interno e gli Affari generali
Servizio III – Mercato Interno II
